

[FILO DIRETTO CON L'ESPERTO]

Il piccolo coltivatore diretto può versare contributi volontari

Se nell'anno effettua meno di 51 giornate come Otd

Chiedo se è possibile essere iscritto come bracciante agricolo, lavorando presso terzi in modo tale da avere un certo reddito e possedere anche partita Iva ed essere iscritto presso la Camera di commercio in quanto proprietario di alcuni terreni.

■ G.I. - email

■ ■ Nell'ambito del settore agricolo, si definisce lavoratore dipendente colui che fornisce la propria opera manuale, dietro corrispettivo, per la coltivazione di fondi, allevamento di bestiame e/o per attività connesse nei confronti di un'azienda agricola o di altro soggetto che svolge attività agricola.

Il contratto di lavoro, art. 21 Ccnl del 25/5/2010 (e la legislazione anche previdenziale) suddivide gli operai dell'agricoltura in Otd (operai a tempo determinato) e Oti (operai a tempo indeterminato): sono Otd (anche braccianti agricoli o giornalieri di campagna) quei lavoratori assunti per l'esecuzione di lavori di breve durata, a carattere saltuario per compiere una fase lavorativa o in sostituzione di operai per i quali esiste il diritto di conservazione del posto; sono Oti (anche salariati fissi) i lavoratori assunti con contratti di lavoro senza scadenza.

Ai fini previdenziali (ex L. 334/68, art. 8) sono figure assimilate agli operai i piccoli coloni, i partecipanti individuali, i partecipanti familiari: si definiscono piccoli coloni coloro che costituiscono, su piccoli fondi, un rapporto di lavoro di natura associativa, avente per oggetto la conduzione del fondo o l'allevamento del bestiame.

Sono partecipanti individuali coloro



Foto: Conagra/Sei Foto 2007 di Claudio Pontinari

che individualmente si obbligano a coltivare in compartecipazione un terreno altrui, (per singola coltura per una durata di tempo limitato ad un anno o al ciclo della coltura medesima).

Sono compartecipanti familiari coloro che si obbligano a coltivare in compartecipazione un terreno altrui, impegnandosi ad apportare il proprio lavoro o quello del proprio nucleo familiare, al fine di assicurare la manodopera necessaria richiesta dal fondo coltivato.

L'art. 8 della L. n. 334/68 definisce anche i **piccoli coltivatori diretti**, che sono i coltivatori diretti di terreni che necessitano meno di 104 giornate di lavoro annue e pertanto sono esclusi dalla qualifica Inps gestione CD/CM di colti-

vatori diretti. Se tali soggetti, iscritti nelle liste degli operai agricoli giornalieri, effettuano nel corso dell'anno meno di 51 giornate come Otd possono integrare la contribuzione, fino a detto limite, con versamenti volontari; costoro, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati, hanno diritto alle prestazioni previste per gli operai stagionali.

Secondo l'art. 2135 c.c. è imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse.

Per i cd gli accertamenti relativi all'attribuzione della qualifica sono svolti dall'Inps (art. 18, L. 724/94); per gli Iap dal 6/5/2004 (Dlgs. 99/2004) la qualifica deve essere riconosciuta dalle Regioni, l'Inps viceversa conserva la facoltà di acquisire tutte le altre informazioni necessarie all'inquadramento aziendale ai fini dell'imposizione contributiva.

Ricordiamo che con la L. 233/90, la tutela previdenziale è stata estesa anche agli imprenditori agricoli che, per le notevoli estensioni dei terreni posseduti e per il fabbisogno di giornate lavorative, non possono essere inquadrati come cd.

Pertanto, a decorrere dal 1/7/90, è stata riconosciuta la figura dello Iatp inquadrando il soggetto che si dedica con professionalità all'organizzazione, programmazione e coordinamento dei fattori produttivi; con il Dlgs. 99/2004 si è



LEGGE N. 334 DEL 12/3/1968

"Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura" (G.U. n. 93 del 10 aprile 1968).

istituita poi la figura dell'Iap, estendendone l'applicabilità anche ai soci di società agricole. È Iap colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all'attività agricola di impresa direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio reddito globale dal lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all'art. 17 del reg. CE n. 1257/99).

In particolare, per la figura del cd si deve poi osservare come il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non debba essere inferiore a 104 giornate annue (art. 3, L. 9/63), il nucleo coltivatore diretto deve far fronte ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda (art. 2, L. 9/63).

Secondo la giurisprudenza, il limite delle 104 giornate deve intendersi anche come minimo di giornate prestate dal coltivatore (Cass. 4810/1995).

Come prima si accennava, se il cd conduce un fondo che necessita di meno di 104 giornate di lavoro annue, è escluso dalla qualifica e dal regime previdenziale di cd, ma se effettua nel corso dell'anno meno di 51 giornate come Otd può integrare la contribuzione da lavoro dipendente con versamenti volontari.

L'attività deve essere svolta con abitualità e prevalenza per impegno e reddito ricavato (artt. 1 e 2 L. 1047/57), secondo l'art. 2 della L. 9/63, il requisito dell'abitualità si ritiene sussistere quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito (Circ. SCAU n. 21 del 18/3/93; Circ. n. 111 del 23/5/92, punto 5; Msg. n. 33537 del 21/9/98; Msg. n. 26076 del 2/4/99; Msg. n. 26 del 6/11/00).

Qualora il soggetto eserciti contemporaneamente più attività, è necessario determinare quale sia l'attività prevalentemente esercitata in riferimento al tempo e reddito ricavato.



Foto: Comorso Fata 2007 di Enrico Grazini

Va valutata, inoltre, la compatibilità di una doppia contribuzione in relazione al tipo di attività svolta e dalla veste in cui l'attività stessa viene esercitata (Circ. Inps n. 177/2003).

Come si vede il lettore ha tutte le possibilità teoriche di integrare le due fattispecie, la scelta è da valutare alla luce delle

capacità soggettive e del fabbisogno lavorativo del fondo. Qualora il lettore sia conduttore di un fondo che necessiti di meno di 104 giornate

potrà valutare la possibilità offerta dalla figura del piccolo coltivatore diretto. Qualora le giornate agricole da Otd siano superiori a 51 giornate, questi potrà comunque gestire "in economia" il fondo posseduto, godendo della tutela previdenziale bracciantile ed esercitando l'attività di impresa secondo il regime ordinario, ex art. 2135 c.c.

■ Massimo Mazzanti

COLTIVATORE DIRETTO L'Inps ha il compito di inquadrare e controllare i requisiti

Come si diventa "coltivatore diretto" e quanto costa? Mediante questa iscrizione posso poi vendere i miei prodotti?

■ La figura del coltivatore diretto è essenzialmente una figura dell'ordinamento previdenziale (si veda quesito

precedente), quindi è essenzialmente l'Inps (settore agricoltura) che svolge l'inquadramento e il controllo dei requisiti. Per l'iscrizione è necessario riempire un modulo (CD1) e allegare l'elenco di tutte le particelle di terreno ove viene svolta l'attività diretta coltivatrice.

L'iscrizione può essere seguita gratuitamente dai patronati, o il lettore si può anche far seguire nella compilazione del modulo da professionisti o da associazioni agricole.

Il costo dell'iscrizione è variabile a seconda della fascia di reddito agrario del fondo e della collocazione del fondo in un territorio normale, svantaggiato o montano.

Per la vendita dei prodotti agricoli è necessario avere la posizione Iva e in alcuni casi anche l'iscrizione al registro delle Imprese.

■ Luciano Boanini

LAVORO DIPENDENTE Se l'attività agricola è "hobby" niente partita Iva ma codice fiscale

Sto per comprare un appezzamento di terreno e per ereditarne alcuni della grandezza complessiva di circa 4 ettari. Dato che già ho un lavoro come dipendente nella pubblica amministrazione, vorrei sapere se è possibile aprire una partita Iva a mio nome.

Vorrei togliere dall'abitazione tutti gli attrezzi agricoli e vorrei sapere se è possibile costruire su questo fondo agricolo un ricovero per gli attrezzi e anche una piccola abita-



LEGGE N. 233 DEL 2/8/1990
"Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi" (G.U. n. 188 del 13 agosto 1990).

zione con qualche animale da allevare. Infine specifico che i terreni che andrò a coltivare saranno maggiormente ad uso proprio e familiare.

■ ■ Premetto che se non svolge un'attività agricola rivolta a terzi ma è a solo scopo hobbystico con consumo familiare, il lettore non è obbligato ad acquisire la partita Iva ma è sufficiente il codice fiscale. Se invece vuole intraprendere un'attività agricola che ha una valenza esterna e vuole creare un'azienda agricola costruendo anche dei fabbricati, deve darsi di partita Iva.

Se il lettore svolge l'attività di dipendente nella pubblica amministrazione in un settore per il quale contrattualmente non c'è preclusione all'attività agricola non vedo particolari problemi: può divenire Iap e non cd e acquisire la partita Iva per lo svolgimento dell'attività agricola. Questa è la strada economicamente più conveniente.

Se svolge un'attività di lavoro a tempo pieno nella pubblica amministrazione non potrà iscriversi nella gestione Inps nè come Iap nè come cd in quanto non può rispettare il fattore tempo (prevalenza) nell'esercizio dell'attività agricola. Se invece è a "part-time" dovrà determinare se è prevalente sia in termini di tempo e di reddito il lavoro agricolo o no. Solo se è prevalente quello agricolo potrà iscriversi nella gestione Inps.

■ Luciano Boanini

[LIBERA PROFESSIONE La compatibilità con l'attività di coltivatore diretto

Sono un giovanissimo coltivatore diretto che versa regolarmente i contributi dall'1/1/2008, allo stesso tempo svolgo attività di libero professionista in proprio. Mi è stato riferito che sono impossibilitato a emettere fatture per prestazioni occasionali e non relativamente alla libera professione in quanto "incompatibile" con l'attività di cd. Devo davvero rinunciare alla libera professione? (Al momento non supererei i 10.000 € di fatturato, di gran lunga inferiore al reddito proveniente dall'agricoltura). Pur volendo non posso cessare di versare i contributi Inps come cd dal momento che, avendo acquistato



Foto: Contrasto Fata 2003 di Marco Vanni

di recente dei terreni agricoli con le agevolazioni della Ppc, perdere i benefici fiscali.

■ ■ Il problema non è nei termini proposti dal lettore. Il reddito relativo all'attività professionale non deve essere nè prevalente rispetto all'attività di cd nè può superare il limite di € 5.000 per essere considerato attività occasionale.

In altre parole se il lettore svolge attività professionale in modo occasionale e l'attività non costituisce l'occupazione prevalente e rimane sotto il limite di € 5.000 potrà rilasciare una semplice ricevuta assoggettata a imposta di bollo (€ 1,81) e non sarà necessario attivare la partita Iva (art. 5 del Dpr. 633/72). Se invece svolge un'atti-

attività professionale con volume superiore dovrà perfezionare la sua posizione integrando l'attività Iva agricola con una seconda attività professionale di lavoratore autonomo rilasciando poi fattura assoggettata ad Iva (art. 26 esercizio di più attività Dpr. 633/72). Va anche esaminata la questione dell'assoggettamento dell'attività professionale alla gestione lavoratori autonomi dell'Inps o alla gestione delle autonome casse di previdenza se iscritto in albi professionali. Quanto alla questione del cd la mancata prevalenza dell'attività agricola ovviamente farebbe

decadere la qualifica di cd con la conseguente perdita delle agevolazioni della Ppc.

■ Luciano Boanini

[LAVORO E COMPATIBILITÀ Le attività agricole dirette sono possibili al di fuori dell'orario

Sono un operaio agricolo per conto di un'azienda e vorrei sapere se è possibile essere iscritto anche come imprenditore agricolo semplice su dei terreni che potrei prendere in comodato con reddito prevalente come imprenditore.

■ ■ Atteso che non vi siano nel rapporto di lavoro (contratti integrativi aziendali, altri atti individuali) clausole ostative a poter in-

traprendere al di fuori dell'orario di lavoro attività agricole dirette, non vedo nessuna controindicazione al fatto che il lettore possa iniziare un'attività agricola operando con la procedura Comunicazione della Camera di commercio all'inizio attività sia ai fini del registro delle Imprese sia ai fini dell'agenzia delle Entrate.

Quanto al titolo di conduzione invece sarebbe meglio utilizzare il contratto di affitto invece che il comodato in quanto quest'ultimo, seppur titolo valido e legittimo, in agricoltura spesso porta a presunzioni fiscali, a discussioni con gli or-



LEGGE N. 7 DEL 9/1/1963

"Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: "Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri" (G.U. n. 27 del 30 gennaio 1963).

ganismi pagatori della Pac e comunque non è il titolo previsto dalla L. 203/82.

■ Luciano Boanini

[PENSIONI Requisiti soggettivi e oggettivi

Sono una pensionata di 57 anni, ricevo una pensione erogata dal "Fondo pensioni integrativo" di un Istituto di Credito, ho 40 anni di contributi versati sommando quelli Inps e quelli al Fondo integrativo.

Possiedo in comunione con mio marito, invalido, pensionato Inpdap, 1,5 ha di terreno con mandorle e ulivi, vorrei iscrivermi come cd per svolgere pienamente e incrementare, questa attività. Vorrei sapere quali sono i requisiti richiesti, considerando che la resa delle coltivazioni appena impiantate è minima, le percentuali obbligatorie di versamenti Inps, ecc.

■ L'iscrizione alla gestione Inps cd è vincolata al possesso, in capo al richiedente, dei seguenti:

a) requisiti oggettivi: il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue (art. 3 L. 9/63) il cd deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda (art. 2 L. 9/63);

b) requisiti soggettivi: l'attività di coltivazione materiale del fondo deve essere svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt. 1 e 2 L. 1047/57).

Relativamente ai requisiti di cui sopra così si esprime la giurisprudenza (Cassazione sentenza n. 4810/95): "Presupposti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti sono, in primo luogo, la diretta, abituale e manuale coltivazione del fondo ovvero il diretto ed abituale allevamento e governo del bestiame, dovendosi intendere realizzato il requisito dell'abitualità quando le suddette attività vengano svolte in modo esclusivo o almeno prevalente, e cioè quando esse impegnino il coltivatore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituiscano la sua maggior fonte di reddito. È necessario altresì che l'effettiva prestazione di lavoro del coltivatore non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normale necessità delle coltivazio-



Foto: Contrasto Foto 2007 di Massimo Romelli

ni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame e che la lavorazione del fondo richieda un fabbisogno di manodopera non inferiore a 104 giornate lavorative annue, da intendersi anche come numero minimo di giornate lavorative prestate dal coltivatore".

I contributi Inps sono stabiliti con cadenza annuale, con apposita circolare; per il 2011 tale contribuzione va da € 2.501,10 per la prima fascia a € 4.131,05 per la 4ª fascia per le aziende in zone normali; nelle zone svantaggiate e montane la contribuzione va da € 2.023,90 per la 1ª fascia a € 3.412,97 per le aziende in 4ª fascia. Contributi minori sono stabiliti per i pensionati ultrasessantacinquenni e per i minori di anni 21. La contribuzione Inps cd prevede anche la quota Inail.

■ Massimo Mazzanti

[CONDUZIONE DI AZIENDA I requisiti di reddito e di tempo lavoro

Ho ereditato dai miei genitori un'azienda agricola di 32 ha. È mia intenzione condurre l'azienda coltivandola esclusivamente tramite terzi. Non svolgo nessun tipo di lavoro né nell'azienda né da nessun'altra parte. La mia unica fonte di reddito è quanto ricavato dall'azienda agricola. È mia intenzione avere una partita Iva, iscrivermi alla Camera di commercio e presentare domanda Pac ogni anno. Gradirei sapere se ho l'obbligo di iscrivermi nella gestione previdenziale agricola dei coltivatori diretti oppure degli Iap.

■ L'iscrizione alla gestione coltivatori diretti, in base a quello che ci dice il lettore, non è possibile in quanto non ci sono i presupposti per sostenere che si occupa della lavorazione del fondo. Quanto alla gestione Iap parrebbe che vi siano tutti i requisiti di reddito e di tempo lavoro per un corretto inquadramento. Non sappiamo niente invece del requisito della professionalità: titolo di studio, esercizio dell'attività, esame, ecc.

Se ci sono anche i requisiti delle professionalità non vi è dubbio che l'iscrizione sia obbligatoria, in caso contrario la pratica dovrebbe essere esaminata dal punto di vista soggettivo in quanto l'art.1 comma 1 del Dlgs. 99/2004 stabilisce che "È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 476". Quindi il legislatore ha previsto che il possesso delle qualifiche di Iap vale anche ai fini previdenziali, riservando all'Inps la facoltà di ulteriori verifiche nelle fasi del procedimento di iscrizione, variazione e cancellazione dei soggetti tenuti all'obbligo assicurativo, a norma del citato Dpr. n. 476/2001.

■ Luciano Boanini

DOVE INVIARE I QUESITI

Il Sole 24ORE Business Media Srl
Via Goito, 13 - 40126 Bologna
fax: 051-6575856
e-mail: redazione.edagricole@ilssole24ore.com